



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

Firmato digitalmente

URGE  
RIFERIBILI

Bozza / CALVO

Rm, 4/4/23

N. 553/2023

Roma, addì 03.04.2023

Risposta a nota del  
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**275/2023**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA DI DPR "REGOLAMENTO  
RECANTE APPROVAZIONE DELLE  
MODIFICHE ALLO STATUTO  
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER  
LE POLITICHE ATTIVE DEL  
LAVORO"**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Segretariato Generale  
GIULIA FERRARI

Allegati N.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2023

### **NUMERO AFFARE 00275/2023**

#### OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “*Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro*”;

#### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2231 in data 10/03/2023, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;

#### Premesso:

1. Con nota in data 10 marzo 2023, prot. n. 2231, a firma del Vice Capo vicario dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato

trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”*, istituita dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2015 (*“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

A tale nota sono allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, l’analisi tecnico normativa (ATN) e una nota di esenzione dall’analisi di impatto della regolazione (AIR) in cui si rileva che *“la portata dell’intervento è circoscritta a modifiche degli assetti di governance dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), comporta costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, un numero dei destinatari (quantomeno diretti) esiguo. L’intervento non presenta alcun impatto concorrenziale e alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica”*.

2. Lo schema in esame è stato adottato dal Consiglio dei ministri, con deliberazione preliminare nella riunione in data 16 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Tale disposizione, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l’adozione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ha trovato attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108.

3. Riferisce la relazione illustrativa che lo schema in esame dispone modifiche statutarie consequenziali a quelle introdotte, nel decreto legislativo n. 150/2015, dall’articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella *governance* dell’ANPAL, in funzione di un allineamento dell’assetto organizzativo a quello di altre Agenzie, in particolare fiscali, *“la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e*

*funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore*". In particolare, il citato articolo 46, comma 2, in merito agli organi dell'ANPAL, ha, tra l'altro, previsto la soppressione del presidente e l'introduzione del direttore, mentre, dalla struttura organizzativa dell'Agenzia, ha eliminato la posizione del direttore generale. Lo stesso articolo 46, comma 3, ha stabilito che l'adeguamento statutario fosse effettuato nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e ha disposto la nomina di un commissario straordinario, *"al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia"*, nelle more dell'adozione delle modifiche statutarie e della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione.

4. Lo schema di regolamento è composto da due articoli e dall'Allegato 1, che contiene otto articoli con i quali è novellato lo Statuto dell'ANPAL.

L'articolo 1 del regolamento approva le modifiche statutarie contenute nell'Allegato 1 e dispone che esso costituisca parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 reca la norma transitoria sulla nomina e sui poteri del Commissario Straordinario, nelle more dell'adozione delle modifiche dello Statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare la continuità amministrativa.

5. Le novelle dello Statuto sono contenute negli otto articoli dell'Allegato 1.

L'articolo 1 (*Modifiche all'articolo 5 dello Statuto dell'ANPAL*), dal novero degli organi dell'ANPAL, espunge il presidente e inserisce il direttore, disciplinandone il regime delle incompatibilità; interviene sulla composizione del consiglio di amministrazione ed esclude la percezione di qualsiasi emolumento da parte dei suoi membri.

L'articolo 2 (*Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'ANPAL*) concerne le attribuzioni del direttore.

L'articolo 3 (*Modifiche all'articolo 7 dello Statuto dell'ANPAL*) disciplina le

competenze del consiglio di amministrazione.

L'articolo 4 (*Abrogazione dell'articolo 10 dello Statuto dell'ANPAL*) abroga le disposizioni statutarie concernenti le attribuzioni del soppresso incarico di direttore generale.

L'articolo 5 (*Modifiche all'articolo 12 dello Statuto dell'ANPAL*) sopprime la vigente disposizione statutaria in forza della quale l'ANPAL si avvale del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e stabilisce che l'ANPAL istituisca un proprio CUG.

L'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 13 dello Statuto dell'ANPAL*) introduce nell'articolazione organizzativa dell'ANPAL anche uffici dirigenziali di livello generale. Tale novella stabilisce inoltre che la responsabilità delle strutture di ricerca e consulenza tecnico scientifica sia affidata a ricercatori e tecnologi e consente l'istituzione di un comitato tecnico scientifico per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

L'articolo 7 (*Modifiche all'articolo 14 dello Statuto dell'ANPAL*) riferisce al direttore la competenza, già attribuita al presidente, in tema di trasmissione dei bilanci dell'ANPAL al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 11 dello Statuto dell'ANPAL*), sopprime il richiamo, contenuto nell'articolo 11, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il riferimento al soppresso incarico di direttore generale.

Considerato:

1. Con riferimento allo schema di Regolamento si rileva che l'articolo 1, comma 2, stabilisce che le modifiche dello Statuto dell'ANPAL *“entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”*.

Tale deroga alla ordinaria *vacatio legis*, non prevista dall'articolo 46 del decreto-legge n. 73/2021, va espunta in quanto, non essendo supportata da una disposizione

di rango primario che la autorizzi, integra una violazione dell'articolo 10 delle preleggi.

2. In merito all'Allegato 1 dello schema in esame si osserva quanto segue.

2.1. L'articolo 1 (*Modifiche all'articolo 5 dello Statuto dell'ANPAL*), adegua il vigente Statuto alle novelle introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge n. 73/2021 nel decreto legislativo n. 150/2015, concernenti gli organi costituiti dal direttore e dal consiglio di amministrazione.

In merito al direttore, va notato che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015 stabilisce requisiti soggettivi (*“scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL”*) e modalità di attribuzione dell'incarico (*“è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*).

Poiché l'articolo 1, comma 1, lett. b) dello schema in esame stabilisce che l'incarico di direttore è *“affidato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo”* e il riferimento alle *“modalità”* non pare idoneo a comprendere anche i requisiti soggettivi individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2015, appare opportuno che venga ampliata la portata del richiamo al medesimo articolo 6. A tal fine, le parole *“con le modalità di cui all'articolo 6”*, dovrebbero essere sostituite con le seguenti: *“ai sensi dell'articolo 6”*. Sotto il profilo del *drafting* normativo, si evidenzia l'opportunità che si disponga che l'incarico non sia *“affidato”*, bensì *“attribuito”*.

2.2. L'articolo 2 (*Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'ANPAL*) sostituisce l'intero articolo dello Statuto che disciplina le attribuzioni del direttore.

Pertanto, il comma 1, primo periodo, del novellato articolo 6 dispone, in conformità all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015 che *“Il direttore ha la*

*rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile*". Il secondo periodo dello stesso comma, come novellato, stabilisce che tale organo *"svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e in particolare"*, le attribuzioni declinate dalla lett. a) alla lett. e).

La clausola concernente lo svolgimento di compiti non espressamente assegnati al direttore, nella misura in cui potrebbe consentire l'esercizio di competenze non espressamente previste dalla fonte normativa primaria, desta perplessità sotto il profilo sia del principio di legalità che della compatibilità con l'assetto delle competenze in materia di politiche attive del lavoro delineato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 150/2015, che tiene conto della natura concorrente della materia ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Pertanto, appare necessario che la portata della suddetta clausola sia circoscritta, aggiungendo, dopo la parola *"compiti"*, le seguenti: *"rientranti nelle competenze dell'ANPAL ai sensi del decreto istitutivo"*.

Venendo ai compiti del direttore, si nota che l'articolo 6, comma 1, lett. b), come sostituito dall'articolo in esame, attribuisce a tale organo il compito di presentare al consiglio di amministrazione, tra gli altri atti indicati, i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro.

A tale disposizione corrisponde la previsione, contenuta nell'articolo 3 (*Modifiche all'articolo 7 dello Statuto dell'ANPAL*), comma 1, lett. a), che, nel novellare l'articolo 7, comma 1, lett. b), limita la competenza del consiglio di amministrazione a deliberare i piani di spesa e investimento a quelli di importo superiore ad un milione di euro.

Poiché l'articolo 7, comma. 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 150/2015 attribuisce al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare i piani di spesa ed investimento a prescindere dal relativo importo (*"coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento"*), le novelle introdotte

dall'articolo 2, comma 1, lett. b) e dall'articolo 3, comma 1, lett. a) paiono suscettibili di ledere l'integrità delle competenze del consiglio di amministrazione attribuite dalla fonte normativa primaria. Perciò appare necessario che:

- all'articolo 2, nel novellato articolo 6, comma 1, lett. b), siano soppresse le parole *“di ammontare superiore a 1 milione di euro”*;
- all'articolo 3, comma 1, nella novella introdotta nell'articolo 7, comma 1, lett. b), siano soppresse le parole *“superiori ad 1 milione di euro”*.

2.3. L'articolo 4 (*Abrogazione dell'articolo 10 dello Statuto dell'ANPAL*), in coerenza con l'intervento effettuato dall'articolo 46, comma 2, lett. d) del decreto-legge n. 73/2021, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 8 (*“Direttore generale”*) del decreto legislativo n. 150/2015, abroga le vigenti disposizioni statutarie concernenti il direttore generale.

In proposito, occorre rilevare che permangono tuttavia, nel decreto legislativo n. 150/2015, riferimenti all'incarico di direttore generale - sia nell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, nella locuzione *“Nell'ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale”*, sia nell'articolo 14, comma 4, lett. b), quale componente di comitato presso il Ministero del lavoro - in merito ai quali è auspicabile un intervento di fonte normativa di rango primario di segno coerente con l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2015.

2.4. In conformità all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 150/2015 (*“A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale”*) l'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 13 dello Statuto dell'ANPAL*), comma 1, lett. a) e lett. b), modifica l'articolazione in uffici dell'Agenzia, attualmente strutturata su non più di sette uffici dirigenziali di livello non generale, prevedendo *“un numero non superiore a 2 posizioni dirigenziali di livello generale e a 8 posizioni dirigenziali di livello non*



*generale*”.

L'articolo 6, comma 1, lett. c) dispone che la responsabilità delle “*strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica*”, cui si riferisce la vigente disposizione statutaria, sia attribuita “*a ricercatori e tecnologi*”.

La lett. d) del medesimo comma inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 13: il comma 2-*bis* che stabilisce che “*ai ricercatori e tecnologi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*”; il comma 2-*ter*, che prevede la facoltà di istituzione di un Comitato scientifico “*per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL*”.

Con riferimento alla novella di cui al comma 2-*bis*, si nota che l'articolo 2 (“*Carta Europea dei ricercatori*”) del decreto legislativo. n. 218/2016 (“*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”) stabilisce, per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, che la Carta Europea dei ricercatori debba essere recepita dagli statuti e dai regolamenti degli stessi enti. Tuttavia, la relazione non si sofferma sulla qualificabilità o meno dell'ANPAL (anche) come ente di ricerca, profilo questo rilevante in quanto l'applicazione del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 218/2016 postulerebbe l'inclusione dell'ANPAL fra gli “*enti di ricerca di cui all'articolo 1*” del medesimo decreto legislativo.

L'indeterminatezza di tale profilo si riflette sulle disposizioni che si intende introdurre con il comma 2-*ter*. Esse consentono l'eventuale costituzione di un Comitato scientifico, prescrivendone una componente elettiva. Tale prescrizione, sulla quale pure la documentazione di accompagnamento dello schema in esame non si sofferma, pare integrare un recepimento della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218/2016 - che, per gli enti di ricerca, richiede la “*rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti*” - di natura parziale, nel quale non sono compresi gli organi di governo dell'Agenzia posto che essi sono individuati dalla

fonte normativa di rango primario.

Il Comitato scientifico è “*nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da cinque componenti, rispettando il principio della parità di genere*”, di cui due membri eletti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ANPAL.

Considerato il numero dei componenti dello stesso Comitato, appare problematica la previsione del rispetto della parità di genere contenuto nel comma 2-ter, primo periodo.

Dato il diverso numero di soggetti delle due componenti del Comitato individuate nel secondo periodo dello stesso comma, per la componente di provenienza non elettiva appare inevitabile che si abbia riguardo al principio dell'equilibrio, anziché della parità di genere, mentre, per i due membri di provenienza elettiva, la disposizione in esame andrebbe integrata indicando le modalità con cui l'elezione dovrebbe assicurare il rispetto del principio della parità di genere.

2.5. L'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 11 dello Statuto dell'ANPAL*) elimina dall'articolo 11 sia il riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001, concernente le funzioni dei dirigenti di livello non generale, sia il riferimento al direttore generale.

In merito a tale articolo, la relazione illustrativa rappresenta l'intento di adeguare lo Statuto “*alla articolazione di ANPAL in uffici di livello dirigenziale generale e non generale*”.

Ad avviso della Sezione, l'introduzione nell'organizzazione dell'ANPAL di uffici di livello generale postula una revisione della declinazione dei compiti dei dirigenti contenuta nell'art. 11 dello Statuto, che la mera soppressione del riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001 è del tutto inidonea a soddisfare, occorrendo l'imputazione di distinte attribuzioni agli uffici dirigenziali di livello generale e a quelli di livello non generale.

Considerata la collocazione delle modifiche dell'articolo 11, dopo quelle stabilite per gli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto, si valuti l'opportunità di prevedere un

ordine sequenziale delle novelle contenute nello schema in esame.

P.Q.M.

Esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO  
Alessandra Colucci

**Da:** invio\_lettere\_cons@pec.ga-cert.it  
**Inviato:** 03/04/2023 11:43:16  
**A:** ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it  
**Oggetto:** Avviso LETTERA TRASMISSIONE PARERE per il ricorso 202300275  
COD#consul2023041012\_1  
**Allegati:** LETTERA2023041012.pdf (59 KB)  
202300553\_27.pdf (160 KB)

---

Attenzione: non rispondere a questo messaggio, la casella che lo spedisce non e' presidiata. Per eventuali chiarimenti rivolgersi direttamente alla Sede.